

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis
n. 15**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR (*)

MARCELLO GEMELLI

per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

il 10 marzo 1995

(*) Trattasi di soggetto indagato nell'ambito del procedimento penale a carico del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 9). La relativa domanda di autorizzazione a procedere è stata già deliberata dal Senato nel senso della concessione il 24 gennaio 1995.

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Napoli, 10 marzo 1995

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1, trasmetto gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Gemelli Marcello, legale rappresentante dell'impresa farmaceutica SHERING-PLOUGH spa.

Specifico che, la presente vicenda si inquadra nelle cosiddette «vicende-RIMEZ», delle quali il Senato si è già occupato, concedendo l'autorizzazione a procedere in data 24 gennaio 1995 nei confronti di De Lorenzo Francesco - ex Ministro della sanità - ed altri indagati.

In quella sede, sorsero problemi di corretta identificazione di una delle imprese interessate alle tangenti, in quanto fu indicata erroneamente la «SHERING» (e non «SHERING PLOUGH»), e conseguentemente fu indicato, come persona sottoposta ad indagini, Bellini Giampiero (responsabile della SHERING), e non Gemelli Marcello (responsabile della SHERING PLOUGH).

Per una corretta impostazione del rapporto processuale, occorre, quindi, chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di quest'ultimo, in ordine ai reati inizialmente attribuiti, per errore, a Bellini Giampiero.

Mi permetto di segnalare l'opportunità di una celere trattazione della questione, essendo già intervenuta autorizzazione a procedere per i coindagati del Gemelli, ed essendovi necessità di unitaria trattazione dei fatti.

Con ossequi.

Il Pubblico Ministero
(F.to dr. Alfonso D'AVINO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

Napoli, 8 marzo 1995

Oggetto: richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Gemelli Marcello, nato a Milano il 19 dicembre 1939 e residente a Trezzano sul Naviglio.

In data 24 gennaio 1995 il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bellini Giampiero in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) (così come da richiesta di questo Collegio in data 24 novembre 1994 in relazione al procedimento 12371/94 reg. PM), perché il predetto era indagato nella qualità di consigliere delegato della SHERING-PLOUGH spa ed in concorso con De Lorenzo Francesco, Marone Giovanni e Puttini Giuseppe.

A seguito delle dichiarazioni rese dal Bellini, innanzi alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere, della comunicazione effettuata dalla Schering-Plough spa alla Procura della Repubblica di Napoli e dell'acquisizione della documentazione necessaria, si accertava che il Bellini era consigliere delegato della Schering spa e che detta società è del tutto diversa dalla impresa farmaceutica Schering-Plough spa, nei cui confronti si procede, ritenendo che quest'ultima e non l'altra abbia versato al De Lorenzo la somma di lire 25 milioni (sotto forma di pagamento al centro studi RIMEZ della fattura n. 4 del 27 marzo 1992 per l'acquisto di uno studio attinente a delle ricerche di mercato) al fine di corrompere il Ministro della Sanità, finanziare il partito liberale ed assicurarsi la trattazione privilegiata dei farmaci della propria società.

Risulta chiaramente dalle dichiarazioni del Marone e del Puttini, già evidenziate nella precedente richiesta avanzata in data 24 novembre 1994 e a cui si fa espresso richiamo, che la fattura fittizia emessa dal Rimez era a favore della SCHERING-PLOUGH.

Inoltre dalla documentazione acquisita ed inerente proprio la fattura n. 4 già menzionata si evince che il carteggio ed i rapporti del RIMEZ furono proprio con detta società e non con quella di cui il Bellini è consigliere delegato e che quindi erroneamente è stata coinvolta.

A tal fine si allegano i seguenti documenti, forniti dalla stessa SCHE-RING-PLOUGH:

- a) lettera di presentazione del centro studi RIMEZ del 12 febbraio 1992;
- b) lettera di incarico della SCHERING-PLOUGH rivolta al RIMEZ del 26 marzo 1992;
- c) fattura n. 4 del 27 marzo 1992;
- d) missiva del RIMEZ, in data 27 marzo 1992 alla SCHERING-PLOUGH con l'indicazione della banca presso cui versare il corrispettivo;

e) ordine di bonifico della SCHERING-PLOUGH a favore del RIMEZ del 15 maggio 1992;

f) studio oggetto della prestazione del RIMEZ «strategie di co-marketing nelle imprese farmaceutiche».

Da una comunicazione della SCHERING-PLOUGH si evince altresì che rappresentante legale ed amministratore delegato di detta impresa era all'epoca dei fatti il ragioniere Gemelli Marcello e che pertanto si è incorso in un errore di identificazione di persona, dovuto in parte alla parziale coincidenza del nome delle due imprese farmaceutiche ed in parte al coinvolgimento del Bellini e della SCHERING spa in altre vicende sia pure legate alla cosiddetta «indagine sulla Sanità».

Pertanto va necessariamente avanzata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Gemelli Marcello in ordine ai reati originariamente ascritti al Bellini Giampiero per i quali il Senato ha già concesso in data 24 gennaio 1995 l'autorizzazione a procedere ed a sostegno di tale istanza valgano le argomentazioni di cui alla richiesta del 24 novembre 1994, qui di seguito riportate limitatamente alla vicenda in esame.

In data 30 settembre 1994 la Procura della Repubblica in sede trasmetteva a questo Collegio per competenza gli atti del procedimento penale n. 12371/94, nei confronti di De Lorenzo Francesco ed altri, relativi ad accertamenti in ordine al centro studi RIMEZ di Napoli.

Detto procedimento era sorto come stralcio dal procedimento principale n. 8704/93, essendo necessari accertamenti ulteriori con riferimento ad episodi delittuosi acclarati nella fase pressochè terminale delle indagini preliminari di cui al citato fascicolo, e prima della decisione della Suprema Corte di Cassazione in data 20 luglio 1994, con la quale si statuiva la competenza di questo Collegio in ordine al procedimento principale.

È di tutta evidenza, pertanto che la rimessione degli atti a questo Collegio da parte del PM, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1 del 1989, radichi la competenza di questo Tribunale sempre che gli atti trasmessi concernano i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

È altrettanto evidente che trattandosi nella fattispecie della stessa vicenda per la quale il Senato si è da poco pronunciato in senso positivo in data 24 gennaio 1995, risulti necessario estendere la predetta autorizzazione a procedere anche al Gemelli Marcello, effettivo responsabile della SCHERING-PLOUGH.

Trattasi in ogni caso di vicenda del tutto analoga a quelle di cui ai capi dal 59 al 66 dell'ordinanza di rinvio a giudizio del procedimento principale sulla «Sanità» in ordine al quale è intervenuta la citata sentenza della Cassazione; pertanto anche in relazione ai fatti oggetto dell'attuale indagine deve ravvisarsi la configurazione di un «reato ministeriale».

Invero la Suprema Corte ha affermato che tale categoria non deve intendersi in senso restrittivo, bensì in essa vanno ricondotti, oltre gli atti tipici e formali con cui si esprime l'attività del Ministro, anche tutte quelle condotte «che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto». Rileva pertanto esclusivamente il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni di Ministro, inteso quest'ultimo, non solo come organo di governo, ma

anche come organo amministrativo e come tale destinatario, come ogni Pubblico ufficiale, di quei doveri di imparzialità, correttezza, fedeltà ed onestà che dovrebbero caratterizzare la Pubblica amministrazione.

Nè vale a far venir meno il predetto rapporto la realizzazione di condotte illecite a mezzo di funzionari, o collaboratori inseriti nella struttura organizzativa o funzionale di un Ministero, giacchè il diritto e la facoltà di intervento sono comunque espressioni del potere esercitato da un Ministro nell'esercizio delle sue funzioni e nella direzione del suo dicastero.

Anche l'utilizzazione di collaboratori esterni per il conseguimento del profitto non esclude la configurazione del reato ministeriale che si consuma attraverso l'asservimento delle pubbliche funzioni esercitate ad interessi personali, di un partito politico o di una impresa privata, violando in tal modo il dovere di imparzialità proprio della funzione.

Quanto alla sussistenza delle condizioni per la richiesta dell'autorizzazione a procedere, si rileva che in relazione alle attuali vicende la Procura della Repubblica aveva già svolto, prima della sentenza chiarificatrice della Suprema Corte, delle indagini processuali; esse allo stato appaiono pienamente utilizzabili e funzionali per l'accertamento della sussistenza di quel *fumus* circa la configurazione di reati ministeriali, propedeutica alla richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento delle effettive indagini, che potranno poi essere effettuate solo nel caso di esito positivo della richiesta.

Orbene dagli atti processuali emerge con evidenza con le condotte contestate al De Lorenzo non sono certamente state poste in essere per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, bensì egli ha agito per fini e tornaconti esclusivamente personali e pertanto non coincidenti con quelli istituzionalmente inerenti alla sua carica.

La proposta argomentazione trova fondamento anche nella circostanza della configurazione di reato ministeriale già ravvisata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite e dall'autorizzazione a procedere già concessa dal Parlamento in ordine a vicende del tutto analoghe, per le quali è ormai anche intervenuto il recente rinvio a giudizio del De Lorenzo e la concessione dell'autorizzazione a procedere per tutti i suoi coimputati.

Si ritiene, inoltre, che la cognizione di questo Ufficio si dispiega anche per tutte le posizioni processuali differenti da quella del De Lorenzo Francesco, giacchè fra esse vi è un pacifico rapporto di concorso nel reato.

Opina infatti questo Collegio che anche per gli indagati cosiddetti «laici» la procedura segua lo schema delineato dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e che pertanto necessiti l'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Tanto si desume, invero, già dal tenore della predetta legge, la quale riferisce la potestà di autorizzazione a procedere anche all'ipotesi in cui il procedimento riguardi altresì «soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati».

Ancor più chiaramente, l'articolo 4, comma 2; della legge n. 219 del 1989 prevede che nel caso in cui l'autorizzazione a procedere sia negata ed il procedimento riguardi un reato commesso da più soggetti in

concorso tra loro, la Camera competente indichi «a quale concorrente, anche se non Ministro nè Parlamentare, necessiti l'autorizzazione ex articolo 96 della Costituzione».

La vicenda attinente l'attuale richiesta di autorizzazione a procedere ha anch'essa come scenario di fondo il vasto e ormai noto sistema di «mazzette» erogate a De Lorenzo Francesco da parte di imprenditori farmaceutici ed in genere da parte di imprenditori che avevano comunque rapporti col Ministero della sanità; detto scenario è stato possibile affrontarlo sulla scorta delle dichiarazioni rese da Marone Giovanni (ex segretario particolare del Ministro De Lorenzo) sia al PM di Napoli che al PM di Milano.

Da Marone, attraverso articolate investigazioni, si è risaliti ad un numero impressionante di imprenditori dei più disparati settori (farmaceutici, alimentari, pubblicitari, eccetera), i quali letteralmente «compravano» i favori di De Lorenzo mediante elargizioni di varia natura che lo stesso Marone ha individuato fin dai primi interrogatori.

In sostanza, alcuni offrivano somme in contanti, altri versavano all'estero (sul c/c 8777 della Banca Bruxelles Lambert di Ginevra), altri pagavano spese elettorali di De Lorenzo, altri ancora pagavano fatture emesse da tipografie creditrici di De Lorenzo per manifesti elettorali, altri versavano contributi ad associazioni e/o istituzioni «vicine» al predetto, e così via.

* * *

Quanto più specificatamente alla vicenda in esame, essa va inquadrata esattamente in questo ultimo ambito.

Il RIMEZ compare per la prima volta nell'inchiesta attraverso il cosiddetto «memoriale-Marone»; quest'ultimo così si esprime:

«...È un centro di studio e ricerca senza finalità di lucro di ispirazione liberale napoletana.

Come tutte le associazioni non riconosciute, presenta la dichiarazione IVA (...) per gli studi ed i finanziamenti ricevuti da enti pubblici e/o privati.

So per certo, anche se non ne ricordo tempi, importi e modalità che alcune case farmaceutiche hanno finanziato studi e ricerche...».

Marone è ritornato sulla questione-RIMEZ nel corso dell'interrogatorio reso al PM di Milano il 16 giugno 1993:

«...De Lorenzo era interessato a sostenere anche economicamente le attività del Rimez, il quale, a fronte di ricavi ottenuti per la preparazione di studi e ricerche che gli venivano commissionati da chi voleva finanziare il De Lorenzo, aveva uscite che rappresentavano per lui benefici diretti o indiretti. Questi benefici erano per esempio la possibilità di assegnare borse di studio secondo la discrezionalità di De Lorenzo, organizzare convegni politico-culturali incentrati su temi di ispirazione liberale che a lui servivano come tribuna per il pensiero liberale e per la sua immagine, l'utilizzo della sede romana di via Barberini...» (cfr interrogatorio 16 giugno 1993 al PM di Milano, ff. 64-65).

L'ultimo responsabile del RIMEZ è Puttini Giuseppe, tratto in arresto, nell'ambito del proc. 8704/93, per una vicenda di corruzione a De Lorenzo, posta in essere da De Vita Luigi, titolare dell'impresa farmaceutica CELSIUS.

Puttini rese dichiarazioni anche sul RIMEZ in data 6 luglio 1993 al GIP:

«L'on. De Lorenzo mi contattò dicendomi che grazie al suo intervento avrei potuto avere un incarico professionale. Si trattava dell'incarico di consulente Rimez e, a tal proposito, il De Lorenzo mi disse di rivolgermi a Giovanni Marone ... Nel novembre '91 accettai l'incarico di socio e segretario del Rimez. Preciso che tale centro ufficialmente ha la finalità di facilitare lo sviluppo del mezzogiorno attraverso iniziative culturali e sociali; nella pratica invece ha avuto lo scopo di supporto al P.L.I. ed alla attività dell'on. De Lorenzo. In particolare costituiva il viatico per avere fondi dalle case farmaceutiche, fondi che venivano utilizzati per poi coprire costi della segreteria di De Lorenzo su indicazioni di quest'ultimo e del Marone; gestiva la contabilità in ordine ad alcune spese di De Lorenzo e del P.L.I. (...). In pratica il Rimez era una struttura di supporto per la attività politica dell'on. De Lorenzo. Nel periodo tra il 5 marzo 1992 ed il 25 marzo 1992 furono inviate una serie di lettere a ditte farmaceutiche. Le inviai io su indicazione del Marone; costui mi disse che dovevo nelle varie lettere chiedere contributi alle varie ditte per studi elaborati dal Rimez. In tali lettere, in pratica, facevamo presente alle ditte che avevamo fatto uno studio su argomenti scientifici (...) chiedevamo una certa cifra che variava dai 30 ai 60 milioni (...). Il Rimez è poi titolare di due convenzioni, una con il Ministero dell'ambiente di 470 milioni ed un'altra con il Ministero della sanità per 588 milioni (...). La convenzione concessa dal Ministero della sanità fu firmata dal Ministro De Lorenzo (...)».

Puttini ha poi specificato il suo ruolo in ordine alla spedizione delle lettere-proposta alle imprese farmaceutiche, sottolineando che in qualche caso gli studi erano addirittura forniti dalla stessa impresa farmaceutica che invece doveva esserne destinataria:

«... le lettere furono spedite alle case farmaceutiche fra il marzo e il maggio '92 (...) Sapevo che due studi della Italfarmaco non erano stati fatti dal RIMEZ (...) era il Marone che mi diceva di scrivere la lettera alle case farmaceutiche...» (cfr. interrogatorio Puttini Giuseppe del 13 luglio 1993).

* * *

Fatta questa premessa sulla natura del RIMEZ, occorre dire che la presente vicenda ha come campo di indagine le erogazioni concesse a De Lorenzo da parte di imprese (farmaceutiche e non) attraverso il RIMEZ.

Nel corso dell'ultimo interrogatorio, reso in data 16 giugno 1994 Puttini ha parlato di varie imprese - farmaceutiche e non - che facevano

ricorso al sistema del pagamento indiretto a De Lorenzo; è opportuno riportare il contenuto di tale interrogatorio nella parte relativa al RIMEZ, perchè costituisce un importante riepilogo:

«...Quanto alle fatture che il RIMEZ ha emesso a carico di imprese farmaceutiche, ricordo che Marone mi disse che il RIMEZ disponeva di alcuni studi elaborati da professori amici del partito e che quindi non avevano alcun costo per il RIMEZ; mi specificò anche che egli aveva la possibilità di farsi pagare tali studi dalle imprese farmaceutiche a prezzi notevolmente superiori al valore degli studi stessi, specificando che egli era uno «stimolatore», nel senso che era in grado di far arrivare soldi al RIMEZ con tale sistema.

(...) Marone mi disse che le imprese farmaceutiche erano «obbligate» nei confronti di De Lorenzo e che alcune persone esponenti di tali imprese erano «vicine» al partito: mi ricordo in particolare il Majatico della LEPETIT, che è anche l'unico imprenditore col quale ho avuto rapporti diretti, atteso che lo incontrai su richiesta dello stesso Marone.

(...) Marone non mi ha mai detto che il pagamento degli studi da parte delle imprese farmaceutiche era collegato immediatamente ad aumenti di prezzi o comunque a provvedimenti di favore per le imprese stesse.

Mi disse comunque che quel sistema era un modo per far arrivare finanziamenti al partito, anche se devo dire che a Napoli il partito si identificava in De Lorenzo. A conferma di ciò quando ad un certo punto notai un progressivo allontanamento dal RIMEZ del Marone, su specifica indicazione di questi cominciai a rivolgermi direttamente a De Lorenzo.

A proposito degli studi, ricordo anche che, come ho già detto in precedenza, dei tre studi apparentemente forniti dal RIMEZ alla Italfarmaco due ci furono forniti dalla stessa Italfarmaco. Ricordo, infatti, che non riuscii a trovare nei nostri uffici due degli studi che avremmo dovuto avere agli atti per trasmettere alla Italfarmaco e un mio collaboratore mi informò che aveva preso contatti con tale società, la quale provvide ad inoltrarci una copia: fu a quel punto che noi, dopo aver fatto alcune copie di tali due studi e averli fascicolati, formalmente facemmo la trasmissione alla Italfarmaco.

Aggiungo che altra anomalia era la circostanza che lo stesso studio venisse utilizzato più volte per venderlo a più case farmaceutiche e che queste invece non pretendessero una esclusiva.

(...) Tra le fatture che mi vengono mostrate emesse dal RIMEZ nel 1992 rientrano in questo discorso la n. 4 (Schering Plough), la n. 5 (Italfarmaco), n. 7 (Italfarmaco), n. 8 (Organon), n. 9 (Byk Gulden) n. 10 (Bristol Mayers), n. 11 (Italfarmaco), n. 12 (Lepetit), n. 14 (Ferrero).

(...) I nominativi di tale imprese mi venivano indicati da Marone, il quale anzi era la persona che teneva materialmente i contatti con le imprese: io mi limitavo a trasmettere le lettere con le quali proponevo gli acquisti degli studi (talvolta le consegnavo al Marone che me le chiedeva, specificando che le avrebbe trasmesse lui), a inviare le fatture e ad aggiornare la contabilità.

(...) Nell'indicarmi le imprese cui trasmettere la proposta di acquisto dello studio, Marone mi assicurava di avere già contattato detta impresa e che avrebbe poi seguito lui lo sviluppo.

Dall'esame della documentazione del RIMEZ, ho potuto constatare che il sistema della vendita degli studi ad imprese non è nato sotto la mia gestione, ma era già presente nella gestione precedente.

Oltre alle imprese sopra citate, ricordo che furono inviate proposte per l'acquisto di studi ad altre imprese su indicazione di De Lorenzo, quali Nestlé, Plasmon e Procter e Gamble: tuttavia tali proposte non ebbero alcun seguito...».

Si è già detto che per quattro imprese farmaceutiche (LEPETIT, BRISTOL MAYER SQUIBB, ITALFARMACO, PFIZER) le indagini sono state già portate a compimento, tanto che per i reati inerenti tali vicende è già stato disposto in data 30 ottobre 1994 il rinvio a giudizio per il De Lorenzo ed ottenuta l'autorizzazione a procedere per i titolari delle imprese farmaceutiche.

Per dare un quadro completo della situazione, che dal punto di vista del meccanismo delittuoso è verosimilmente identico a quello relativo alle imprese emerse nel corso dell'ultimo interrogatorio del 14 giugno 1994 reso da Puttini, è opportuno riportare le dichiarazioni rese da alcuni di quegli imprenditori per i quali l'autorizzazione a procedere è stata già concessa.

Per la BRISTOL MAYER SQUIBB, così si è espresso Porporati Guido in data 19 luglio 1993 al GIP di Milano:

«La società di cui io sono il legale rappresentante (...) ha sostanzialmente sostenuto il centro studi RIMEZ facente capo a De Lorenzo, facendo effettuare, su richiesta di De Lorenzo, una ricerca di mercato o meglio un'indagine di opinione sull'impatto del ticket, che in quel periodo era notevolmente aumentato, sulla popolazione. In relazione a tale ricerca di opinione che fu effettuata dalla RIMEZ di Napoli, la società di cui sono legale rappresentante versò la somma di 70 milioni...ciò si verificò verso febbraio-marzo 1992».

Tali dichiarazioni sono sostanzialmente confermate al PM di Milano in data 20 luglio 1993:

«...ribadisco altresì che effettivamente ho pagato la somma di 70 milioni alla società RIMEZ di Napoli per un'indagine di opinione eseguita per conto della mia società, su specifica richiesta di De Lorenzo. Il pagamento avvenne nel febbraio-marzo 1992».

Per ITALFARMACO, così dichiara De Santis Francesco nella memoria del 9 luglio 1993; allegati 4-11:

«... (Marone) rifacendosi alla «operazione» svoltasi in precedenza, fece riferimento...ad un'altra società, la RIMEZ Centro Studi Ricerche Mezzogiorno, con sede in Napoli... In effetti nell'ottobre 1991 la RIMEZ inviò alla Italfarmaco una lettera con la quale presentava le proprie attività. Dopo qualche mese, e precisamente nel febbraio 1992... la RIMEZ inviò un'ulteriore lettera con la quale dichiarava la propria disponibilità per una ricerca completa ed approfondita sulle strategie di co-marketing nelle imprese farmaceutiche. Ed in effetti, con lettere 21 febbraio, 28 febbraio, 3 marzo 1992, l'Italfarmaco conferiva alla RIMEZ,

in persona del dottor Puttini, l'incarico di effettuare 3 ricerche (...) per l'importo, rispettivamente di lire 50.000.000, 20.000.000 e 30.000.000 e così in totale 100.000.000 (somma che ... il sottoscritto si era dichiarato disposto a erogare a favore del richiedente tramite il segretario Giovanni Marone). Le somme in parola vennero pagate tra il 30 marzo 1992 e il 6 aprile 1992 a fronte di 3 fatture (...) la prima di lire 50.000.000 + IVA del 30 marzo 1992, la seconda di lire 20.000.000 + IVA dell'1° aprile 1992, la terza di lire 30.000.000 + IVA del 6 aprile 1992, a favore della RIMEZ stessa. Anche in questo caso, due ricerche su tre furono in realtà effettuate dalla Italfarmaco che le predispose, le inviò alla RIMEZ e le ebbe di ritorno «fascicolate». (...) le fatture in questione e le ricerche relative sono state effettuate allo scopo di consentire un finanziamento a favore del partito cui apparteneva l'ex Ministro della sanità Francesco De Lorenzo, ossia il Partito Liberale Italiano. Il pagamento delle fatture in questione avvenne in data 15 aprile 1992 con bonifico a favore della RIMEZ presso il Banco Ambrosiano Veneto di Napoli».

I due pagamenti di cui innanzi sono confermati da De Santis nel corso dell'interrogatorio 22 dicembre 1993 al PM di Milano (cfr. ff. 15-16).

Per la PFIZER ITALIANA, così si esprime Fontana Tommaso al PM in data 23 luglio 1993:

«... verso il mese di maggio 1989, incontrai casualmente l'onorevole De Lorenzo all'aeroporto di Milano e si era nel periodo in cui si vociferava che nel costituendo Governo sarebbe entrato il De Lorenzo al Ministero della sanità... Dopo un po' di tempo lo rincontrai ed effettivamente era divenuto Ministro... Dopo circa venti giorni mi telefonò Marone che si presentò come il segretario particolare del Ministro; il Marone, nel dirmi di sapere che ero amico del De Lorenzo, mi chiese dei finanziamenti in aiuto del PLI, specificando che si trattava di un partito giovane, che sarebbe diventato molto più attivo che in precedenza.

Ora che mi viene ricordato può darsi che effettivamente il Marone mi abbia detto che l'aiuto era indirizzato anche al De Lorenzo, politico emergente, ma dato il tempo trascorso, non sono in grado di precisare. In ogni caso replicai che, essendo la nostra società una Multinazionale Americana, non disponeva di fondi neri; Marone a sua volta mi disse che bisognava trovare il modo e risposi che il modo lo avrebbe dovuto trovare lui. Dopo un po' di tempo e comunque entro il 1989, il Marone mi telefonò avanzando due proposte, specificando che aveva trovato il sistema, riferendosi alla richiesta di finanziamento. Mi propose in primo luogo di far stampare presso «una sua tipografia» dei *depliants* o delle monografie su nostri prodotti; accettai e gli mandai una monografia già stampata e che doveva essere ripubblicata; verso il mese di ottobre, dalla tipografia Simeone o Simone arrivarono una fattura e una bolla di accompagnamento riferite alla monografia per un importo di circa 60 milioni di lire; la monografia però non è mai arrivata nè io ne feci mai richiesta al Marone. Nel corso della conversazione in cui Marone mi proponeva la stampa ora citata, il predetto mi propose anche l'acquisto

di uno studio di co-marketing per le industrie farmaceutiche, per circa 40 milioni di lire curato da un loro centro studi, il RIMEZ. In effetti arrivarono sia lo studio che la fattura che noi provvedemmo a liquidare. È vero che commentai con il dottor Humpert che lo studio non valeva i 40 milioni pagati. Dalla premessa che mi aveva fatto il Marone capii che queste due proposte servivano a finanziare il PLI».

Sempre per la PFIZER ITALIANA, Humpert Bernt, nell'interrogatorio reso al P.M. in data 23 luglio 1993, ha riferito:

«... La seconda proposta riguardava uno studio sul marketing dei prodotti farmaceutici: il Marone indicò il RIMEZ, quale istituto che si sarebbe occupato di tale studio. Ricevemmo una fattura dal RIMEZ di circa 40 milioni di lire che ugualmente pagammo. Devo dire che lo studio era di contenuto «leggero», per quanto Fontana mi disse, nel senso che non valeva il prezzo pagato».

Infine, vi è la LEPETIT, il cui responsabile, Majatico Alberico, così ha raccontato durante l'interrogatorio reso al GIP di Milano in data 28 giugno 1993:

«... A ridosso delle elezioni politiche del 1992 il Marone richiese di far effettuare ad un centro studi napoletano, il RIMEZ, uno studio. .

Dopo averne parlato col prof. Parenti io mi recai a Napoli ed ebbi contatti con un giovane commercialista del centro studi, tale dottor Puttini Giuseppe, il quale mi illustrò una serie di possibili studi tra i quali ricordo uno studio sulla «corretta illuminazione dei posti di lavoro» ed alla fine, poichè l'azienda stava trasferendo gli impianti da Como a Lainate in provincia di Milano, il prof. Parenti decise che lo studio come sopra intitolato poteva interessare la società e commissionammo appunto tale studio. Per la ricerca versammo la somma di lire 30 milioni al momento della firma del contratto ed una ulteriore somma di 30 milioni al momento della consegna dello studio.

La LEPETIT versò in tal modo al RIMEZ la somma complessiva di lire 60 milioni...».

* * *

Sulla scorta delle dichiarazioni rese da Puttini, ed escludendo le imprese già oggetto di investigazioni (quelle per le quali si procedeva nell'ambito dell'originario procedimento 8704/93 in ordine al quale è stato disposto da questo «Tribunale dei Ministri» il rinvio a giudizio del De Lorenzo e' ottenuta l'autorizzazione a procedere per i titolari di impresa) andranno pertanto compiute indagini a carico dei responsabili delle seguenti imprese: ORGANON, BYK GULDEN e FERRERO, nonché SCHERING-PLOUGH per la quale è ora stato identificato correttamente il responsabile nella persona di Gemelli Marcello; tali imprese hanno ricevuto fatture per la fornitura di studi che in realtà avevano un valore inferiore a quello portato in fattura (per come hanno riferito - si è visto - Fontana ed Humpert a proposito degli studi offerti alla PFIZER), o studi forniti contemporaneamente a più imprese e per prezzi differenziati (cfr. quanto indicato da Puttini il 14 giugno 1993, e soprattutto quanto emerge dall'annotazione dei CC n. 276/174-1993 in data 7 luglio 1994 ff. 29-30).

Trattasi, comunque, indipendentemente da tali ultimi fattori che non fanno che rendere più grave la posizione delle persone coinvolte, di un sistema per dare soldi a De Lorenzo, senza la preoccupazione di creare fondi neri, essendovi sempre una fattura di copertura da parte del RIMEZ.

Il RIMEZ, a sua volta, utilizzava tali fondi o per pagare spese nell'interesse di De Lorenzo (fitto di locali, bollette, ecc., come ha dichiarato lo stesso Puttini), oppure per organizzare convegni e manifestazioni che consentivano un «ritorno di immagine» per De Lorenzo, accrescendo conseguentemente il suo peso politico (cfr. annotazione CC 276/174-1993 del 7 luglio 1994 ai ff. 4-11, sulle attività organizzate dal RIMEZ).

È evidente la natura illecita di tale «contribuzione»; essa si coglie, oltre che dalle dichiarazioni del Puttini, anche dalle modalità stesse dell'operazione: viene scelta una forma apparentemente «pulita», mediante il ricorso ad un ente di comodo, il RIMEZ, affidato al predetto Puttini Giuseppe, già destinatario di provvedimento cautelare proprio per il suo ruolo di sostanziale fiancheggiatore dell'attività del De Lorenzo.

È altrettanto evidente, e ciò risulta comprovato da tutte le indagini finora svolte, che le imprese farmaceutiche (ma il discorso vale evidentemente anche per altre imprese - come la FERRERO - che comunque avevano occasione di «contatti» col Ministero della sanità), con tali dazioni, miravano ad ottenere la benevolenza del De Lorenzo, con riferimento alle pratiche di loro specifico interesse.

Naturalmente a nulla rileva, ai fini della contestata corruzione, che la somma (in parte o totalmente) confluisse nelle tasche del De Lorenzo o nelle casse del PLI napoletano: quand'anche le somme fossero destinate in via esclusiva al PLI, non verrebbe di per sé solo meno il reato di corruzione, che offende un bene giuridico diverso e non è affatto incompatibile con la norma sul finanziamento illecito; d'altronde è irrilevante - una volta percepita illecitamente l'utilità per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio - la destinazione finale dell'utilità medesima.

In tutte le ipotesi di corruzione attribuite al De Lorenzo si è sempre fatto esplicito e costante riferimento alle funzioni da lui esercitate e alla contrarietà della sua condotta al dovere di imparzialità.

Gli interventi attribuiti al De Lorenzo per la registrazione di nuovi farmaci o per favorire alcune imprese farmaceutiche in relazione alla revisione dei prezzi o di talune pratiche burocratiche si collocano tutti nell'ambito delle funzionali competenze del Ministro della sanità; nell'ambito delle predette funzioni, infatti, rientrano senza dubbio l'autorizzazione ed il controllo sulla produzione ed il commercio di tutte le specialità farmaceutiche.

È altresì compito del Ministro della sanità predisporre il preventivo di spesa per il dicastero a lui affidato, nonchè dare esecuzione alle direttive della CEE in tutta la materia sanitaria.

Da ciò discende che spetta al Ministro esprimere in tali materie le sue qualificate valutazioni ed assumere le relative decisioni in ottemperanza al dovere di assicurare il buon andamento e l'imparzialità nell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Invero la condotta contestata al De Lorenzo, in violazione del predetto dovere di imparzialità, integratrice delle ipotesi di corruzione, non può essere disgiunta da quella concernente il finanziamento illecito del Partito Liberale Italiano, essendosi in presenza di un concorso formale tra i predetti reati. Sicchè anche tali reati, così come il ricorso alla falsa fatturazione da parte delle imprese corruttrici che serviva a giustificare fraudolentemente gli illeciti versamenti, sono stati commessi in violazione di quei preminenti interessi pubblici che dovrebbero caratterizzare l'esercizio di funzioni di Governo.

Allo stesso modo la consegna di studi alle imprese farmaceutiche era solo un pretesto per intascare da dette imprese contribuzioni non lecite che venivano in tal modo mascherate attraverso delle false fatturazioni: in ciò si sostanzia l'ipotesi di corruzione.

Orbene, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Puttini Giuseppe e della annotazione dei CC del 7 luglio 1994, ritiene questo Collegio che debbano svolgersi ulteriori indagini sulla vicenda, previa richiesta di autorizzazione a procedere al competente Senato della Repubblica, stante la posizione del De Lorenzo di Ministro all'epoca dei fatti, nei confronti di tutti coloro che appaiono responsabili di dette illecite dazioni.

Pertanto attesa la corretta identificazione del rappresentante legale e amministratore delegato della SCHERING-POUGH nella persona di Marcello Gemelli, occorre richiedere ad integrazione dell'autorizzazione a procedere già concessa in data 24 gennaio 1995 anche quella nei confronti di quest'ultimo.

P.Q.M.

si richiede l'autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica nei confronti di:

Gemelli Marcello, nato a Milano il 19 dicembre 1939 e residente a Trezzano sul Naviglio

per i seguenti reati in concorso con:

De Lorenzo Francesco
Marone Giovanni
Puttini Giuseppe

1) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP., per avere De Lorenzo, deputato del P.L.I. e Ministro della sanità, ricevuto da Gemelli Marcello, amministratore delegato e rappresentante legale dell'impresa farmaceutica SCHERING-POUGH spa, la somma di lire 25.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, n. 4 del 27 marzo 1992 per l'importo di lire 25.000.000 oltre IVA, emessa a favore della SCHERING-POUGH, dal centro studi Rimez - attraverso il rappresentante di questa Puttini Giuseppe e su indicazione di Marone Giovanni, segretario di De Lorenzo - per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Gemelli;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 legge 659/81 e 7 legge 195/74, per avere Gemelli Marcello, nella qualità indicata al capo precedente, corrisposto a De Lorenzo, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della sanità, su indicazione di Marone Giovanni, suo segretario, la somma di 25 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel giugno-luglio 1994 e comm. in Napoli nel 1992.

Si allega la documentazione citata in narrativa.

Il Collegio

(F.to dott. Marco OCCHIOFINO

F.to dott.ssa Elvira TORTORI

F.to dott. Francesco PELLECHIA)